

Allegato A

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

Criteri per la determinazione dei compensi

Art. 1) COMPENSI

Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, previsti dall'art.11 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:

- dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:

- dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e
- dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) RIDUZIONE

I compensi determinati a norma del precedente art. 1 sono ridotti nella misura del 25%. Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art. 4) QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO

La quantificazione del compenso per le procedure di composizione della crisi, potrà essere ricalcolata, in caso di scostamento significativo rispetto al preventivo, con applicazione delle tariffe del servizio (tariffe Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e s.m.i.) ridotte del 25% e computate sull'ammontare dell'attivo e del passivo come determinato dal gestore ad esito della propria attività prima del deposito della relazione.

Il compenso minimo da versare all'Organismo per le procedure di composizione della crisi è pari ad Euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in almeno Euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Per le procedure di liquidazione del patrimonio i compensi, per l'opera prestata dall'OCC sino al deposito della relazione, sono determinati con applicazione delle tariffe del servizio (tariffe Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e s.m.i.) ridotte del 25%, facendo riferimento al passivo e all'attivo di cui si presume la realizzazione sulla base della documentazione presentata e sono ridotti del 70%.

Art. 5) SPESE GENERALI E SPESE BORSUALI

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 6) LIMITI MASSIMI

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, capoversi 2 e 3, l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.